

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE - CACCIA PESCA AMBIENTE - (C.P.A.)

TITOLO I

Art. 1

Costituzione – Sede

- 1.1 - E' costituita l'Associazione "Caccia-Pesca-Ambiente" con sede legale in Terni, Via del Lanificio n. 15/D.
- 1.2 - L'associazione usa, come abbreviazione, le lettere "C.P.A." e come segno distintivo, un cerchio che racchiude il disegno di un'anatra in volo, nonché le stesse lettere C.P.A. poste al di sotto ed orizzontalmente al predetto disegno.
- 1.3 - L'associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2

Scopi

2.1 - L'associazione Caccia Pesca Ambiente, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, si prefigge il raggiungimento dei seguenti scopi nell'interesse dei propri associati:

- a) tutela del diritto di caccia e delle attività sportive e alle stesse connesse;
- b) tutela del diritto di pesca e delle attività sportive alle stesse connesse;
- c) tutela dell'ambiente;
- d) tutela dell'etica e della funzione sociale dei cacciatori e dei pescatori in connessione e nel rispetto dei valori della ruralità;
- e) tutela legale dell'attività venatoria con l'istituzione e il funzionamento, disciplinato da apposito regolamento, dell'ufficio del Garante quale organo collegiale nazionale;
- f) tutela legale dell'onore e della reputazione dei propri iscritti e della categoria dei cacciatori;
- g) promuove e sostiene cinofilia e tiro e, in particolare, l'attività di tiro a piattello in percorso di caccia, di tiro con fucili da caccia con canna ad anima liscia e l'attività sportiva cinotecnica senza abbattimento di selvatico utilizzando ausiliari di razze inglesi, continentali, da cerca e da seguita. In relazione a tali scopi l'associazione rivolge la propria attività alla educazione ed alla preparazione tecnica dei cacciatori e dei pescatori, alla diffusione dello sport venatorio e di quello della pesca, all'incremento del patrimonio faunistico ed ittico, alla salvaguardia del territorio da ogni forma di inquinamento e di degrado, all'incremento della conoscenza della legislazione che regola l'esercizio della caccia, della pesca e che garantisce la tutela dell'ambiente; alla prevenzione di tutte le attività contrarie alle norme di legge, contribuendo altresì alla repressione delle stesse anche a mezzo della istituzione di un servizio di guardie giurate venatorie;
- h) istituisce e organizza adeguate strutture, sia a livello nazionale che periferico, che in maniera autonoma perseguono finalità di Protezione civile e ambientale.

2.2 - L'associazione nel contesto delle attività del volontariato, è disponibile a forme di collaborazione con le pubbliche amministrazioni e con le forze sociali, attraverso l'operatività volontaria dei propri associati per:

- prevenire e/o prestare soccorso in merito a eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possano essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria connessi a calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, meglio classificati e conosciuti come appartenenti alla Protezione Civile;
- attivarsi in tutte le iniziative compatibili con le necessità imposte dalle emergenze e nei programmi di tutela, risanamento del territorio e ripristino ambientale;
- organizzare convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni inerenti agli scopi prefissi, svolgendo anche ricerche, sperimentazioni, formulando programmi, stipulando, all'uopo, contratti e convenzioni;
- contribuire al dibattito socio-politico, economico, culturale e ricreativo, incentrato sulla problematica dell'associazione e ai fini che la stessa si prefigge;
- promuovere ogni azione tendente alla salvaguardia ecologica ed ambientale del territorio e alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico, ferma restando la disciplina sull'attività venatoria, collaborando anche con le autorità dei vari settori;
- organizzare ogni utile iniziativa di prevenzione degli incendi boschivi, con l'istituzione di gruppi addestrati ed equipaggiati allo scopo e disponibili a operare secondo modalità, criteri e tempi stabiliti.

2.3 - L'associazione si propone inoltre di sviluppare iniziative in campo ecologico; di organizzare attività agonistiche nei settori di propria competenza; di promuovere mostre, esposizioni, concorsi, attività culturali ed altre manifestazioni in relazione ai propri fini istituzionali; di svolgere studi e ricerche utili per un migliore conseguimento degli scopi sociali; di promuovere iniziative di carattere assistenziale e ricreativo in favore dei propri soci; di sviluppare rapporti con altri movimenti, associazioni, federazioni, circoli o gruppi che abbiano finalità venatorie, di pesca, sportive, ricreative e di tutela dell'ambiente.

2.4 - L'associazione può affiliarsi o aderire, adottandone eventualmente anche la tessera, ad organismi nazionali ed internazionali come pure possono affiliarsi o aderire ad essa altre associazioni, gruppi, movimenti, circoli che perseguono scopi compatibili con i fini di C.P.A.

TITOLO II

Art. 3

Associati

3.1 - L'associazione è apartitica e possono aderirvi cittadini europei o stranieri regolarmente residenti in Italia da almeno dieci anni di ambo i sessi, purché non si trovino in posizione di contrasto con i fini previsti dallo statuto e non perseguono interessi contrari o concorrenti con quelli dell'associazione. L'adesione all'associazione avviene con apposito rilascio, previa sottoscrizione da parte dell'aderente, della tessera socio-assicurativa annuale e il contestuale versamento della quota

associativa in essa indicata, a condizione che non sussistano motivi di incompatibilità con il presente Statuto, i principi e gli interessi dell'associazione. L'efficacia del vincolo associativo decorrerà dal predetto versamento. La sottoscrizione della tessera socio-assicurativa annuale equivale ad esplicita accettazione di tutte le norme del presente statuto nonché esplicita accettazione della polizza assicurativa annuale obbligatoria. L'iscrizione all'associazione C.P.A. è valida per un anno solare e si rinnova, di anno in anno, con il pagamento della relativa quota associativa. Il mancato pagamento della tessera socio-assicurativa annuale obbligatoria si considera come volontà dell'associato di recedere dall'Associazione ed accettazione degli effetti di cui al successivo art.3.9. L'Associato in regola con il versamento della quota associativa il quale intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta alla Giunta Nazionale. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun associato ha un solo voto qualunque sia il valore della quota sottoscritta e versata. L'Assemblea Nazionale, almeno una volta l'anno, su indicazione delle Giunta Nazionale, darà atto del venir meno del vincolo associativo in capo ai soggetti che non hanno rinnovato entro l'anno la tessera socio-assicurativa e di quelli che hanno comunicato il proprio recesso, dando mandato al Presidente di cancellare dall'elenco degli associati i soggetti in questione.

3.2 – Gli associati hanno diritto:

- a) di partecipare alle attività associative;
- b) di partecipare alle elezioni dei dirigenti dell'associazione, secondo le norme stabilite nel presente statuto;
- c) di partecipare alle assemblee nazionali a mezzo dei propri delegati;
- d) di usufruire di tutti i servizi resi dall'associazione direttamente o per effetto di convenzioni e contratti stipulati con terzi.

3.3 – Gli associati hanno il dovere:

- a) di partecipare attivamente alla realizzazione dei fini istituzionali;
- b) di osservare scrupolosamente le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di caccia, pesca e di tutela dell'ambiente;
- c) di comunicare agli organi dell'associazione le infrazioni alle norme predette delle quali siano venuti a conoscenza;
- d) di osservare le disposizioni del presente statuto, ed altre successivamente emanate dall'associazione.

3.4 - Per fatti gravi a salvaguardia degli interessi e dell'immagine dell'associazione, il Presidente nazionale può disporre, in via cautelare e fino all'emissione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la sospensione dalla carica rivestita e dalle funzioni espletate fatta salva la ratifica del provvedimento da parte della Giunta Nazionale nel termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione.

3.5 – Gli associati e i dirigenti comunali e provinciali in mora nel pagamento delle quote del tesseramento associativo che, senza giustificato motivo, disattendono l'invito e la diffida raccomandata al pagamento del dovuto, sono soggetti, da parte dell'organo immediatamente superiore, previa sospensione da eventuale carica, a procedimento disciplinare, oltre che alle azioni legali ordinarie.

3.6 - Sono cause di esclusione dell'associato i comportamenti contrari agli scopi sociali e agli interessi dell'associazione nonché ai doveri di riservatezza quando possono causare danno all'immagine di C.P.A. Sono anche causa di esclusione il venir meno della buona condotta civile e morale, fatti di grave rilevanza penale per i quali sia intervenuto rinvio a giudizio o condanna a seguito di sentenza; il procedimento di esclusione è avviato dal Presidente Nazionale e si svolge con la procedura di cui all'Art. 33.6 con termini ridotti alla metà, e viene adottato dalla Giunta Nazionale

3.7 - Le quote versate dagli associati sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

3.8 - La quota o il contributo associativo non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabile.

3.9 – Il mancato versamento della quota annuale comporta la perdita di diritto della qualità di socio.

TITOLO III

Art. 4

Organi

4.1 - L'associazione consente la partecipazione di tutti i soci alle attività della associazione, secondo le disposizioni dello statuto.

4.2 - In ordine alle modificazioni statutarie e regolamentari, nonché per l'elezione degli organi dell'associazione, gli associati hanno diritto di voto che si può esprimere, direttamente o per delega, attraverso le assemblee parziali delle strutture previste dallo Statuto per i diversi livelli territoriali; l'elezione degli organi amministrativi è libera e non vi sono limitazioni soggettive alle candidature.

4.3 - Sono organi centrali: l'Assemblea Nazionale, la Giunta Nazionale, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

4.4 - Sono organi periferici: i Consigli Regionali, i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali; questi organi godono di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e fiscale.

Art. 5

Assemblea Nazionale

5.1 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno in occasione della sua convocazione. L'Assemblea Nazionale è costituita dai presidenti dei Consigli Regionali, o loro sostituti, muniti di apposita delega scritta.

5.2 - Intervengono altresì all'Assemblea, senza diritto di voto, i membri della Giunta Nazionale, i Revisori dei Conti, i Probiviri.

5.3 - L'Assemblea Nazionale è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente di C.P.A. entro il 30 giugno per l'esame della gestione annuale; l'Assemblea potrà inoltre essere convocata allorquando

il Presidente di C.P.A. lo ritenga necessario, ovvero, in mancanza, dalla Giunta Nazionale, o su richiesta motivata di tante sezioni provinciali, che rappresentino un terzo di quelle esistenti, entro tre mesi dalla richiesta.

5.4 - L'Assemblea Nazionale deve essere convocata mediante comunicazione spedita agli associati componenti che hanno diritto di voto, a mezzo lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad es. fax o messaggio di posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o al recapito e-mail o fax, risultante da apposita comunicazione alla associazione, con preavviso di almeno quindici giorni; l'avviso deve contenere: un dettagliato ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la prima convocazione, nonché il giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la seconda convocazione, qualora nella prima non si raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto.

5.5 - L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita da metà più uno degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da fissarsi decorsi almeno ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero degli aventi diritto.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto la carica di Presidente e le modifiche statutarie; per queste delibere occorrono i voti favorevoli di almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. Nel caso in cui, nelle prime due votazioni consecutive, le deliberazioni non raggiungano la maggioranza dei 2/3 (due terzi), l'assemblea sarà nuovamente convocata in una data successiva non superiore a 60 (sessanta) giorni e potrà deliberare in prima votazione con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto nella votazione successiva.

5.6 - L'Assemblea elegge il Presidente e la commissione elettorale. Quest'ultima, composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, ha poteri di direzione e controllo delle operazioni elettorali, nonché di risoluzione delle eventuali controversie.

5.7 - L'Assemblea Nazionale, in sede ordinaria, provvede a:

- eleggere, ogni quattro anni il Presidente Nazionale, tre Vice-Presidenti, cinque componenti della Giunta Nazionale, il Collegio dei Proviviri composto da tre componenti effettivi più un supplente, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre componenti effettivi ed uno supplente;
- deliberare a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto i provvedimenti di cui all'art. 2, n. 4;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, ivi compreso il rendiconto economico finanziario redatto dalla Giunta Nazionale, e le quote associative annuali;
- esprimere giudizi, indirizzi e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- ogni altra materia che sia sottoposta su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri ed inviata al Presidente almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea Nazionale in sede straordinaria provvede a:

- modificare lo statuto;
- deliberare sullo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione e nomina dei liquidatori, nonché in merito alla devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

5.8 - Le votazioni vengono effettuate con voto personale dei presenti, senza possibilità di delega. Le sole elezioni relative alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

5.9 - Con le stesse formalità di cui all'art. 5.8 l'assemblea delibera sulla mozione di revoca proposta nei confronti del Presidente, vice Presidente e di ciascun componente della Giunta. La proposta di revoca deve essere presentata per iscritto da almeno tre componenti della Giunta Nazionale. Sulla stessa la Giunta delibera entro 30 giorni dal ricevimento della mozione.

Art. 6

Presidente Nazionale

6.1 - Il presidente è scelto tra gli associati e deve essere cittadino italiano, ha la rappresentanza legale della Associazione e ne firma gli atti; presiede la Giunta Nazionale e ne resta componente di diritto dopo la naturale scadenza del mandato purché conservi la qualità di socio e non versi in situazioni di conflitto con l'associazione; dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti della Assemblea Nazionale del perseguimento delle finalità statutarie.

6.2 – Il Presidente può adottare deliberazioni in via d'urgenza, quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili o possa esservi pericolo di danno all'immagine e agli interessi dell'Associazione, sentiti i Vice Presidenti; tali deliberazioni devono essere sottoposte, per la ratifica, alla Giunta Nazionale.

6.3 Il Presidente sentita la Giunta Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale.

6.4 - In caso di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono esercitate, per l'ordinaria amministrazione, dal Vice Presidente Vicario, il quale entro 60 giorni dovrà convocare l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 7

Vice Presidenti

7.1 - I Vice-Presidenti sono tre ed esercitano i poteri loro delegati dal Presidente e dalla Giunta Nazionale.

7.2 - La Giunta elegge uno dei tre Vice-Presidenti alla carica di Vice-Presidente vicario.

Art. 8

Giunta Nazionale

8.1 - La Giunta Nazionale è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti e da cinque componenti eletti dalla Assemblea Nazionale nel proprio ambito e può validamente deliberare con la presenza di almeno cinque componenti.

8.1.1 - La Giunta è convocata dal Presidente con avviso a mezzo Posta Elettronica Certificata, Posta Elettronica Ordinaria. ed in via residuale a mezzo raccomandata AR almeno 15 gg prima della data fissata per la convocazione; nello stesso giorno, ad ore diverse, possono essere indette la prima e la seconda convocazione, in caso di non raggiungimento del numero legale in prima convocazione. I lavori della Giunta, salvo casi eccezionali in cui è richiesta la presenza fisica dei membri, si possono svolgere anche in videoconferenza, ed il relativo verbale sarà redatto dal Segretario Generale.

8.2 - Delibera in merito a tutte le materie necessarie o convenienti al perseguimento dei fini statutari, fatta eccezione per le competenze attribuite dal presente statuto agli altri organi.

8.3 - Di ogni riunione si redige verbale a cura del Segretario Generale, nominato dalla Giunta Nazionale tra gli associati dell'Associazione, il quale provvederà a sottoscriverlo e a trasmetterlo ai componenti della Giunta Nazionale.

8.4 - Il voto è personale e diretto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 9

Poteri della Giunta Nazionale

9.1 - La Giunta Nazionale delibera il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Associazione. La Giunta Nazionale, altresì:

- amministra il patrimonio dell'Associazione e predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ivi compreso il rendiconto economico finanziario, da sottoporre all'Assemblea e al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo controllo;
- provvede sulle materie espressamente demandate dall'Assemblea Nazionale;
- decide sulle questioni sottoposte dai Consigli Regionali;
- costituisce commissioni e conferisce incarichi;
- può delegare i propri poteri al Presidente;
- delibera le variazioni di Bilancio, il tipo, la misura e la destinazione dei contributi, ordinari e straordinari, a sostegno delle iniziative interne ed esterne tese a perseguire i fini di cui all'Art. 2;
- determina l'importo del contributo associativo annuale e la sua ripartizione;
- dichiara la decadenza dei componenti di organi collegiali, ai sensi dell'art. 26 n.4, previa verifica dei motivi di giustificazione;
- si riunisce sia nella sede dell'associazione che altrove quando il Presidente ne ravvisi la necessità;
- nomina l'Authority di Garanzia tra gli associati, in possesso di Laurea in Giurisprudenza, con il compito di presiedere l'Ufficio del Garante.

Art. 10

Collegio dei Proviviri

10.1 - Il Collegio è composto da tre membri effettivi più un supplente eletto dall'Assemblea Nazionale ed elegge, nel proprio ambito mediante votazione segreta, il Presidente.

10.2 - Opera di norma presso la sede nazionale dell'Associazione e, per motivi urgenti e di maggior opportunità può essere convocato altrove dal Presidente.

10.3 - Il Collegio dei Proviviri giudica entro 30 giorni, ed in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 33, ed in unico grado su ogni controversia tra i soci dell'Associazione, e tre questi e gli organi nazionali; esprime pareri sulle questioni ad esso sottoposte dalla Giunta Nazionale o dal Presidente Nazionale, e decide su di esse qualora ne fosse richiesto, nonché sui ricorsi elettorali ai sensi dell'art. 30.4.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

11.1 - E' composto da tre membri effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea Nazionale; il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente, mediante votazione segreta.

11.2 - Il Collegio, almeno ogni sei mesi e con possibilità di delegare uno dei componenti, controlla la regolare tenuta della contabilità, nell'osservanza della legge e dello Statuto; di ciascuna verifica verrà redatta relazione su apposito registro precedentemente vidimato dal Presidente Nazionale.

11.3 - Il Presidente dei Revisori partecipa, direttamente o a mezzo di altro componente del Collegio dei Revisori da lui delegato, alle riunioni della Giunta Nazionale.

11.4 - Il Collegio può compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso organi Regionali e Provinciali su richiesta del Presidente Nazionale o della Giunta Nazionale.

Art. 12

Segretario Generale

12.1 - Il Segretario Generale è eletto dalla Giunta Nazionale tra gli associati dell'Associazione.

12.2 - Coordina e dirige il funzionamento degli uffici centrali e provvede alla esecuzione delle delibere e disposizioni emanate dagli organi statutari centrali.

12.3 - Partecipa alle riunioni della Giunta Nazionale, redigendone il relativo verbale, ed è dotato di autonomia finanziaria delegata per il pagamento dei rimborsi spese, per le spese di corrispondenza, cancelleria, fatture e quant'altro.

12.4 - Il Segretario Generale cura i rapporti con le strutture periferiche.

Art. 13

Sezioni Comunali

13.1 - Le Sezioni Comunali hanno sede nei comuni di ogni provincia e sono formate da almeno 10 (dieci) associati residenti in quei comuni.

13.2 - Ove particolari situazioni locali lo richiedano, possono essere costituite dalla Sezione Provinciale di competenza, che ne stabilirà la denominazione, più Sezioni Comunali.

13.3 - E' in facoltà delle Sezioni Comunali, su richiesta dei soci interessati, ovvero quando particolari esigenze o condizioni locali lo richiedano, di costituire alle loro dirette dipendenze Sottosezioni nelle frazioni del comune o centri abitati periferici. In tal caso, la Sezione Comunale dovrà determinare la quota per ciascun iscritto da destinare al funzionamento amministrativo della Sottosezione.

13.4 - E' in facoltà degli associati di due o più comuni confinanti ed appartenenti alla stessa provincia di associarsi, per costituire una unica Sezione con il nome dei vari comuni o di deliberare in Assemblea tale unione, qualora le Sezioni non fossero già costituite.

13.5 - Le Sezioni Comunali fanno capo, ai fini di indirizzo e coordinamento, alle Sezioni Provinciali di competenza.

13.6 - Le Sezioni Comunali svolgono nel territorio di giurisdizione le attività consentite dallo statuto, collaborando fra loro e con gli altri organi per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

13.7 - In particolare le Sezioni Comunali provvedono:

- a) alla educazione ed alla preparazione tecnica degli associati, avendo soprattutto cura di diffondere la conoscenza delle norme di legge che regolano l'esercizio della caccia e della pesca attraverso iniziative a carattere culturale, ricreativo, propagandistico ed agonistico.
- b) alla promozione di iniziative intese all'incremento, alla tutela del patrimonio faunistico, ittico ed alla difesa dell'ambiente, con eventuale collegamento con altre Sezioni; collaborano, inoltre, alle iniziative prese al riguardo dagli Enti Pubblici competenti per territorio.
- c) alla prevenzione di tutte le attività contrarie alle norme di legge, contribuendo, altresì, alla repressione delle stesse a mezzo della istituzione di un servizio di guardie venatorie volontarie.
- d) alla tenuta dell'elenco annuale degli associati.
- e) alla riunione in assemblea dei propri iscritti, secondo le norme del presente statuto.
- f) alla istituzione di particolari forme di assistenza a favore dei propri iscritti ed alla organizzazione di mostre, concorsi ed altre iniziative di carattere venatorio, cinofilo, ittico e ecologico.
- g) alla costituzione di Commissioni ed al conferimento di incarichi per necessità funzionali della Sezione.
- h) al mantenimento di rapporti con associazioni, circoli, gruppi, creati con finalità sportive o ecologiche, collaborando con gli stessi per i comuni scopi ed interessi. Uguali compiti vengono svolti dalle Sottosezioni.

Art. 14

Assemblee Comunali

14.1 - Le Assemblee Comunali sono formate dagli associati delle Sezioni Comunali. I partecipanti alle Assemblee Comunali votano personalmente o per delega.

Art. 15

Consiglio Direttivo delle Sezioni Comunali: Dirigenti delle Sottosezioni

15.1 - Le Sezioni Comunali e le Sottosezioni sono rette da un Consiglio Direttivo composto da non meno di tre membri eletti dai Soci. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito, mediante votazione segreta, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Sezione; è consentita la elezione di due Vice Presidenti.

15.2 - Le Sottosezioni - costituite ai sensi dell'art. 13, 3° comma del presente Statuto - possono, in alternativa, essere rette da un Presidente assistito da almeno un Segretario, eletti dagli iscritti alla Sottosezione.

Art. 16

Sezioni Provinciali

16.1 - Le Sezioni Provinciali hanno sede preferibilmente nel capoluogo di ogni Provincia e sono regolarmente costituite solo nelle Regioni ove risiedono almeno 100 associati.

16.2 - Le Sezioni Provinciali svolgono nel territorio di giurisdizione i compiti previsti dallo Statuto, collaborando tra loro stesse e con gli organi per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

16.3 - Le Sezioni provinciali provvedono altresì:

- a) al controllo delle Sezioni Comunali, fornendo loro direttive per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- b) alla educazione venatoria ed alla preparazione tecnica degli iscritti e degli aspiranti cacciatori e pescatori della provincia, avendo soprattutto cura di diffondere la conoscenza delle norme di legge che regolano l'esercizio della caccia e della pesca; organizzano corsi di vigilanza e per la formazione di esperti naturalistici e di tecnici del ripopolamento;
- c) ad iniziative a carattere culturale, ricreativo e propagandistico;
- d) allo svolgimento dell'attività agonistica nell'ambito della propria competenza territoriale anche mediante apposite commissioni;
- e) all'incremento ed alla tutela del patrimonio faunistico con eventuali accordi con altre Sezioni e collaborano alle iniziative prese al riguardo dagli Enti Pubblici competenti;
- f) alla organizzazione di gruppi di difesa ambientale e boschiva, in particolare con funzioni antincendio; alla prevenzione e repressione dell'attività mediante la istituzione di un servizio di guardie giurate volontarie;
- g) alla riunione in assemblea, secondo le norme del presente statuto, dei Presidenti delle Sezioni Comunali della Provincia;
- h) alla istituzione, conservazione ed aggiornamento dello schedario degli iscritti della provincia;
- i) alla istituzione di particolari forme di assistenza a favore dei soci delle Sezioni Comunali della Provincia ed alla organizzazione di mostre, concorsi, ed altre iniziative a carattere venatorio, cinofilo, ittico, agonistico, sportivo ed ecologico;
- l) alla costituzione di Commissioni ed al conferimento di incarichi;
- m) alla costituzione di organismi di coordinamento tra Sezioni Comunali.

Art. 17

Assemblee Provinciali

17.1 - Le Assemblee Provinciali sono formate dai Presidenti delle Sezioni Comunali. I Presidenti delle Sezioni Comunali possono farsi rappresentare da altro membro del Consiglio Direttivo della Sezione delegato per iscritto.

Art. 18

Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

18.1 - Le Sezioni Provinciali sono rette da un Consiglio Direttivo composto da non meno di sette membri eletti ai sensi degli artt. 28 e 29. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito con votazione segreta, il Presidente, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario della Sezione.

Art. 19

Collegio dei Revisori dei Conti delle Sezioni Comunali e Provinciali

19.1 - In occasione delle elezioni dei Consigli Direttivi Comunali e Provinciali si provvede alla elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti, composto da tre (3) membri effettivi ed un supplente.

19.2 - I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto. Di ogni revisione viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente della Sezione Comunale o Provinciale.

Art. 20

Disposizioni concernenti le Assemblee Comunali e Provinciali e compiti delle medesime

20.1 - Le Assemblee delle Sezioni Comunali e Provinciali vengono convocate, in via ordinaria, dai Consigli Direttivi delle Sezioni stesse, almeno una volta l'anno, rispettivamente entro il 30 marzo e il 30 aprile.

20.2 - Le Assemblee Comunali e Provinciali che provvedono alla elezione per il nuovo quadriennio debbono svolgersi rispettivamente entro il 28 febbraio e 31 marzo.

20.3 - Esse possono essere convocate in via straordinaria ogni qualvolta i Consigli delle Sezioni Comunali e Provinciali lo ritengono opportuno o quando lo richiedano, con motivata domanda firmata individualmente, almeno un terzo degli associati della Sezione Comunale, nel caso di Assemblea Comunale, e tanti Presidenti di Sezione Comunale, che rappresentino almeno un terzo delle sezioni della provincia, nel caso di Assemblea Provinciale.

20.4 - Le Assemblee Comunali o Provinciali, sia ordinarie che straordinarie, debbono essere fissate in prima ed in seconda convocazione. L'Assemblea Comunale, in prima convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati della Sezione Comunale; l'Assemblea Provinciale, in prima convocazione, è costituita con la presenza di tanti Presidenti di Sezione Comunale che rappresentino almeno la metà più una delle Sezioni della Provincia. In seconda convocazione, da fissarsi nello stesso luogo decorsi almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, l'Assemblea Comunale è costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e l'Assemblea Provinciale qualunque sia il numero delle Sezioni rappresentate.

20.5 - Le deliberazioni delle Assemblee Comunali e Provinciali sono valide quando riportino l'approvazione di almeno la metà più uno dei presenti.

20.6 - Le Assemblee Comunali devono essere convocate con preavviso di almeno dieci giorni dalla data dell'Assemblea dandone comunicazione al Presidente Provinciale. L'annuncio deve essere ampiamente pubblicizzato e rimanere affisso per tutto il periodo di tempo precedente l'Assemblea, nella sede sociale. Le Assemblee Provinciali devono essere convocate con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea. Le Assemblee comunali e Provinciali,

nel caso di comprovata urgenza, possono essere convocate telegraficamente con preavviso di cinque giorni.

20.7 – Le Assemblee Comunali provvedono:

- a) ad approvare i rispettivi bilanci;
- b) a deliberare sugli argomenti indicati nell'ordine del giorno e sulle varie ed eventuali;
- c) a determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; a nominare una Commissione elettorale ed a provvedere alle modalità elettorali, con facoltà di dare mandato alla Commissione stessa di determinare dette modalità; a svolgere seduta stante le operazioni elettorali, quando ne sia stato dato avviso nell'ordine del giorno dei lavori ed i presenti decidano di procedere, nella riunione stessa, alle votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 21

Compiti dei Consigli Direttivi Comunali e Provinciali Giunta Provinciale

21.1 - Il Consiglio Direttivo decide sulle questioni di massima e di indirizzo attinenti all'attività della Sezione; convoca le Assemblee e redige il relativo ordine del giorno; compila i bilanci della Sezione da sottoporre all'Assemblea e da trasmettere al rispettivo Organo Superiore; autorizza le spese; provvede, autonomamente e sotto la propria responsabilità, alla assunzione ed al licenziamento del personale dipendente dalla Sezione, obbligando in proprio la Sezione.

21.2 - Il Consiglio Direttivo provvede alla designazione dei rappresentanti degli organismi pubblici di interesse venatorio ed ecologico.

21.3 - Il Consiglio Direttivo Provinciale può eleggere, nel proprio ambito mediante votazione segreta, una Giunta Esecutiva alla quale delega i poteri limitatamente a determinate materie.

21.4 - La Giunta Esecutiva, in caso di urgenza, può deliberare su altri argomenti; tali deliberazioni debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione e non oltre quarantacinque giorni dalla decisione.

21.5 - Il Consiglio Direttivo adotta le sue deliberazioni a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

21.6 - Le riunioni del Consiglio Direttivo si tengono ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, almeno una volta ogni tre mesi; sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

21.7 - Un terzo dei Consiglieri può chiedere la convocazione del Consiglio, con richiesta motivata e presentando l'ordine del giorno. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

21.8 - Alla sostituzione dei Consiglieri e dei Dirigenti che venissero a cessare dalla carica, si provvede mediante surrogazione con il primo dei non eletti o, in mancanza di questi, con elezioni parziali che dovranno essere effettuate in occasione della prima Assemblea.

21.9 - Il Consiglio Direttivo della Sezione Comunale giudica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine concesso all'interessato per le eventuali controdeduzioni, le infrazioni di cui all'art. 33 commesse dagli associati ed in caso di gravame trasmette i relativi atti al Consiglio Provinciale, che decide entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

21.10 - Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale giudica, entro trenta giorni dalla scadenza del termine concesso all'interessato per le eventuali controdeduzioni, le infrazioni di cui all'art. 33 commesse dai dirigenti delle Sezioni Comunali dipendenti e, in caso di gravame, trasmette i relativi atti al Consiglio Regionale che decide entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Art. 22

Funzionamento delle Sezioni Comunali e Provinciali

22.1 - Le Sezioni Comunali e Provinciali sono rappresentate dai rispettivi Presidenti, i quali convocano e presiedono il Consiglio Direttivo della Sezione e curano l'esecuzione delle sue delibere.

22.2 - Il Presidente è responsabile del funzionamento della Sezione; può conferire di volta in volta particolari incarichi a singoli componenti del Consiglio stesso.

22.3 - Le funzioni vicarie sono di competenza del Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza o impedimento dei Vice Presidenti, le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.

22.4 - Il Segretario della Sezione coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, che sottoscrive insieme a chi le ha presiedute, e funge da tesoriere.

22.5 - Il Presidente della Sezione Comunale cura l'esecuzione delle direttive della Sezione Provinciale.

Art. 23

Consigli Regionali

23.1 - I Consigli Regionali hanno sede preferibilmente presso i rispettivi capoluoghi di Regione e sono formati:

- a) dai Presidenti dei Consigli Provinciali della Regione;
- b) dai Consiglieri eletti dai rispettivi Consigli Provinciali, in ragione di uno ogni mille soci e frazione di mille non inferiore a cinquecento.

23.2 - I Consigli Regionali sono convocati e presieduti dal Presidente Regionale o in sua assenza, dal Vice Presidente vicario, o in assenza dei Vice Presidenti, dal Presidente di Sezione Provinciale più anziano di età. Possono essere, altresì, convocati, su richiesta motivata dal Presidente Nazionale o di

un numero di Presidenti Provinciali che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del totale della Provincia e della Regione.

23.3 - Le riunioni dei Consigli Regionali sono validamente costituite quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate quando riportino la approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Art. 24

Compiti del Consiglio Regionale

24.1 - Il Consiglio Regionale:

- a) elegge fra gli associati residenti nella regione, con votazione segreta, il Presidente il quale rappresenta la regione ed il componente di diritto della assemblea Nazionale salvo delega di cui art. 8 comma 1;
- b) elegge con votazione segreta, fra i propri componenti, uno o più Vice Presidenti ed il Segretario Regionale con funzione anche di cassiere;
- c) nomina i tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (oltre ad un supplente);
- d) costituisce commissioni e conferisce incarichi;
- e) delibera le norme amministrative e finanziarie sul proprio funzionamento;
- f) svolge le funzioni previste dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti con la collaborazione delle Sezioni Provinciali;
- g) coordina le iniziative e l'attività delle Sezioni Provinciali della Regione per il migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- h) cura lo svolgimento della attività agonistica nell'ambito delle proprie competenze, anche mediante apposite commissioni;
- i) promuove iniziative a livello regionale a carattere culturale, ricreativo ed ecologico;
- l) tutela il patrimonio faunistico, venatorio e ittico della regione, con particolare riguardo alla fauna tipica, e ne cura l'incremento;
- m) decide sulle questioni espressamente demandate dalle Assemblee e dai Consigli Provinciali della regione;
- n) coordina le proposte per il calendario venatorio della pesca;
- o) mantiene i rapporti con la Pubblica Amministrazione, fornendo anche pareri su questioni di interesse venatorio, ittico ed ecologico;
- p) mantiene rapporti con gli altri Consigli Regionali;
- q) approva i propri bilanci preventivi e consuntivi;
- r) giudica, ai sensi degli artt. 30 e 33 del presente statuto, sui ricorsi in materia elettorale provinciale e su quelli di provvedimenti disciplinari;
- s) promuove studi ed iniziative in tema di valutazione della consistenza faunistica sul territorio regionale; protezione e tutela della fauna selvatica; tutela delle colture agricole; regolamentazione dell'uso in agricoltura di sostanze chimiche che possono compromettere la consistenza della fauna selvatica ed alterare gli ambienti naturali.

Art. 25

Presidenti Regionali

25.1 - I Presidenti Regionali rappresentano l'associazione nell'ambito della regione ed operano per il conseguimento dei fini istituzionali.

25.2 - I Presidenti Regionali, per l'assolvimento dei loro compiti, possono avvalersi dei servizi della collaborazione di tutte le Sezioni Provinciali della Regione.

Art. 25 bis

Nucleo tutela ambientale C.P.A. ONLUS – Sentinelle del territorio

25bis.1 - All'interno dell'associazione, con veste autonoma, è collocato il “Nucleo tutela ambientale C.P.A. ONLUS – Sentinelle del territorio”, costituito con atto pubblico, di cui fa parte di diritto il Presidente Nazionale del CPA, i vice presidenti nazionali e 5 presidenti regionali con la maggior rappresentatività sul loro territorio (I COMPONENTI DELLA GIUNTA) che formano il direttivo della ONLUS i cui compiti e durata sono demandati secondo atto di costituzione.

25bis.2 - Il direttivo del “Nucleo di tutela ambientale” resta in carica tre anni (QUATTRO) e la decadenza ope legis è prevista (PER I SINGOLI COMPONENTI) per i casi di indegnità, espulsione o dimissioni dal C.P.A.

25bis.3 - In veste autonoma la ONLUS potrà stornare fondi (CASSARE pervenuti da donazioni) al CPA ed altre associazioni con medesime finalità, per il perseguimento di scopi sociali e comunque previsti nell'atto costitutivo dell'ONLUS, ovvero per finanziare corsi di formazione e di aggiornamento.

Art. 26

Casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dalla carica

26.1 - Qualsiasi carica nell'organizzazione può essere conferita soltanto a cittadini europei, o stranieri residenti in Italia da almeno dieci anni.

26.2 - Tutti i dirigenti debbono essere associati dell'Associazione C.P.A.

26.3 - Non possono ricoprire cariche coloro che nell'ultimo quadriennio abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura o condanne definitive per delitto non colposo o provvedimenti in via amministrativa per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia. La gravità delle infrazioni è valutata con giudizio insindacabile dal Collegio dei Probiviri.

26.4 - I Titolari di cariche, che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive del Collegio di cui sono membri decadono dalla carica.

26.5 - Non sono eleggibili a Revisori e, se in carica, decadono, i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado del Presidente, dei Vice Presidenti o dei Componenti del Consiglio. La medesima norma si applica nel caso dei Revisori delle Sezioni Comunali, Provinciali e dei Consigli Regionali.

Art. 27

Elezioni dei Dirigenti delle Sezioni Comunali

27.1 - Nelle elezioni dei dirigenti delle Sezioni Comunali votano tutti i soci, in regola amministrativa, della Sezione. Sono eleggibili solo i soci iscritti alla Sezione.

27.2 - Il voto dei soci è personale, segreto e non sono ammesse deleghe.

Art. 28

Elezioni dei Dirigenti delle Sezioni Provinciali

28.1 - Sono eleggibili a dirigenti delle Sezioni Provinciali gli associati delle Sezioni Comunali che risiedono nella Provincia.

Art. 29

Elezioni dei Dirigenti Comunali e Provinciali

29.1 - Le elezioni dei dirigenti Comunali e Provinciali avvengono mediante votazione segreta espressa su liste. Se, nei termini e modi previsti dal presente statuto, non viene presentata alcuna lista, la votazione avviene su scheda in bianco distribuita dalla Commissione elettorale a ciascun iscritto, per le elezioni Comunali e a ciascun Presidente di Sezione Comunale o suo delegato, per le elezioni Provinciali; risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

29.2 - Se viene presentata una sola lista risulteranno eletti i candidati della lista che avranno riportato il maggior numero di voti.

29.3 - Se vengono presentate due o più liste, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti anche se in liste diverse.

29.4 - La lista deve contenere almeno un numero di candidati pari al numero delle cariche da attribuire. In caso di presentazione di più di una, le altre liste presentate successivamente possono contenere anche la metà.

29.5 - Le elezioni dei dirigenti delle Sezioni Comunali e Provinciali sono inoltre regolate dalle seguenti modalità:

- 1) l'annuncio delle elezioni comunali deve essere dato agli associati della Sezione nei modi e termini previsti dall'art. 20.6;
- 2) l'annuncio delle elezioni provinciali deve essere dato per lettera raccomandata inviata ai Presidenti delle Sezioni Comunali, o ai Commissari, almeno quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea;
- 3) le liste dei candidati devono essere presentate da almeno dieci associati, nel caso di elezioni comunali, e da almeno un terzo dei Presidenti di Sezioni Comunali, nel caso di elezioni provinciali. Tali liste dovranno essere firmate dai presentatori con l'indicazione del rispettivo indirizzo e del numero della tessera in vigore. Le liste dovranno pervenire alla Sezione di competenza almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per le votazioni e dovranno essere subito affisse in sede e restare esposte nella sala del seggio per tutto il periodo delle votazioni;

- 4) sulla ammissibilità delle liste si pronuncia la Commissione elettorale nominata dalla Assemblea, in numero dispari di componenti, la quale elegge nel proprio ambito un Presidente ed un Segretario;
- 5) La Commissione elettorale vigila su tutte le operazioni elettorali, procede alle operazioni di scrutinio non appena conclusa la votazione e proclama i risultati redigendo apposito verbale;
- 6) è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale nella sala del seggio, durante lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 30

Ricorsi elettorali

30.1 - Avverso la elezione dei dirigenti sezionali è ammesso motivato ricorso, nel termine di giorni cinque da quello in cui le elezioni si sono concluse, al Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di competenza nel caso di elezioni comunali e al Consiglio Regionale nel caso di elezioni provinciali.

30.2 - Avverso le decisioni di primo grado è ammesso motivato ricorso rispettivamente al Consiglio Regionale ed alla Giunta Nazionale nel termine di tre giorni dalla comunicazione della decisione.

30.3 - Eventuali ricorsi avverso le elezioni dei dirigenti regionali debbono essere prodotti alla Giunta Nazionale della Associazione nel termine di cinque giorni dalle elezioni.

30.4 - Avverso le decisioni della Giunta Nazionale è ammesso ricorso, in seconda ed ultima istanza, al Collegio dei Probiviri, nel termine di giorni venti dalla comunicazione alle parti interessate.

30.5 - I ricorsi possono essere depositati nella Segreteria dell'organo competente o possono essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata espresso. In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza.

30.6 - I ricorsi, il cui accoglimento non porterebbe variazione all'esito delle votazioni, sono improponibili.

Art. 31

Ratifica delle cariche

31.1 - Salvo il caso di presentazione di ricorsi nei modi e termini previsti dall'art. 30, tutte le cariche debbono essere ratificate dal Presidente dell'organo preposto dopo dieci giorni e non oltre il 15° giorno dal deposito dei relativi verbali o l'invio degli stessi con lettera raccomandata all'organo immediatamente superiore. Trascorso il 15° giorno, senza che sia intervenuto alcun atto dell'organo preposto, le cariche si intendono ratificate.

31.2 - In caso di accoglimento di ricorsi, il Consiglio dell'organo competente dispone la ripetizione delle elezioni entro trenta giorni.

31.3 - Fino alla ratifica e conseguenti consegne, da effettuarsi entro dieci giorni dalla ratifica stessa, resta in carica il precedente Consiglio Direttivo per l'ordinaria amministrazione.

Art. 32

Elezioni

Durata in carica dei dirigenti

32.1 - Tutti i dirigenti dell'Associazione scadono dalla carica con il compimento del quadriennio; restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni e relative consegne.

32.2 - Tutti i dirigenti dell'Associazione possono essere rieletti.

32.3 - Le elezioni dei dirigenti dovranno essere concluse entro le seguenti date:

28 febbraio per i dirigenti comunali;

31 marzo per i dirigenti provinciali;

15 aprile per i dirigenti regionali;

15 maggio per i dirigenti nazionali.

32.4 - Nel caso non si provveda al rinnovo di cariche nei termini stabiliti, l'organo immediatamente sopraindicato nomina un Commissario straordinario che provveda entro quindici giorni ad indire le elezioni.

Art. 33

Provvedimenti disciplinari

33.1 - Per gravi fatti di ordine morale o disciplinare o per gravi violazioni del presente Statuto le Sezioni Comunali possono adottare nei confronti dei soci, a seconda della gravità della mancanza, provvedimenti disciplinari che vanno dalla censura, deplorazione, sospensione sino all'espulsione dalla Associazione.

33.2 - L'irrogazione di provvedimenti disciplinari nei confronti di dirigenti comporta di diritto la decadenza da ogni carica.

33.3 - Nel corso del giudizio il dirigente può essere sospeso dalla carica; avverso detto provvedimento non sono ammesse impugnative.

33.4 - Il dirigente sarà giudicato: se dirigente comunale, dal Consiglio Provinciale; se dirigente provinciale, dal Consiglio Regionale; se dirigente regionale, dalla Giunta Nazionale; se dirigente nazionale, dal Collegio dei Probiviri; nel caso di cumulo di cariche il dirigente sarà giudicato dall'organo superiore di più alto grado e la decisione spiegherà effetto per ogni aspetto.

33.5 - Il componente di un organo giudicante che abbia interesse diretto alla vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

33.6 - Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell'addebito all'interessato. A tal fine deve essere concesso un termine di quindici giorni per le eventuali controdeduzioni. I provvedimenti disciplinari debbono essere motivati ed adottati dall'organo competente, con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e vanno comunicati agli interessati mediante lettera raccomandata. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Probiviri. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, non sono ammesse impugnative.

33.7 - In ogni grado di giudizio il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente, ove lo richieda, dall'organo giudicante.

33.8 - La notifica di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata R.R. o telegraficamente.

33.9 - Il Presidente Nazionale, ove particolari circostanze sopravvengano, sentito il Collegio dei Probiviri, può adottare provvedimenti di condono a favore di soci e può sempre attivare la procedura disciplinare nei confronti di chi risulti commettere violazione delle disposizioni dello Statuto.

Art. 34

Nomina dei Commissari straordinari

34.1 - Qualora un organo dell'Associazione venga a trovarsi, per qualsiasi causa, privo del Consiglio Direttivo, ovvero nella impossibilità di deliberare, l'organo immediatamente sopraordinato dispone la nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria e che, nel termine di quattro mesi, indice nuove elezioni. Il Commissario non ha diritto di voto.

34.2 - Per gravi fatti di ordine organizzativo, amministrativo o disciplinare o per patenti violazioni delle norme Statutarie, il Presidente Regionale di competenza provvede allo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni ed alla nomina di un Commissario.

34.3 - Qualora il Consiglio Regionale non provveda può sostituirlo nella decisione il Presidente Nazionale, sentita la Giunta Nazionale.

34.4 - Il Consiglio Provinciale può disporre, per i motivi indicati al punto due lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni Comunali; parimenti il Consiglio Comunale può disporre lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sottosezione, procedendo alla nomina di un Commissario.

34.5 - I provvedimenti di scioglimento dei Consigli Direttivi sono immediatamente esecutivi.

Art. 35

Patrimonio

35.1 - Il Patrimonio della Associazione dei suoi organi periferici è costituito dai beni mobili ed immobili acquisiti, risultanti dai bilanci ed inventari. Il patrimonio degli organi centrali appartiene a tutti gli iscritti alla Associazione, quello degli organi periferici appartiene agli iscritti a ciascun organo.

35.2 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad associazioni od enti che abbiano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

35.3 - Chi cessa di far parte, per qualunque motivo, della Associazione decade da ogni diritto sul patrimonio sia degli organi centrali sia dell'organo periferico al quale apparteneva.

35.4 - L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 36

Norme finanziarie

36.1 - L'importo della tessera annuale di associazione è determinato dalla Giunta Nazionale; per particolari motivi e per periodi limitati la Giunta Nazionale può ridurre fino alla misura del 50% (cinquanta per cento) l'importo della tessera assicurativa.

36.2 - Quando particolari esigenze lo richiedano, è in facoltà dei singoli Consigli Provinciali di disporre, su deliberazione dell'Assemblea Provinciale, un aumento dell'importo della tessera annuale, mediante l'aggiunta di una quota integrativa.

36.3 - La Giunta Nazionale determina la quota dell'importo della tessera annuale da versare per il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché per l'eventuale realizzazione di particolari iniziative e attività.

36.4 - L'esercizio dell'associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno; i bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

36.5 - All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 37

Norme amministrative

37.1 - La Giunta Nazionale delibera il regolamento di amministrazione e contabilità della Associazione.

37.2 - Le Sezioni periferiche della Associazione godono di autonomia amministrativa contabile e fiscale; sottopongono il Conto Consuntivo dell'attività finanziaria da essi svolta, alla relativa Assemblea. Il controllo contabile interno è esercitato dal competente Collegio dei Revisori dei Conti.

37.3 - Gli organi statutari provvedono ai seguenti adempimenti:

a) le Sezioni Provinciali, nei limiti delle norme istituzionali e statutarie, godono di autonomia amministrativa contabile e fiscale.

Esse hanno l'obbligo di rimettere al Consiglio Regionale entro dieci giorni dall'approvazione dell'Assemblea e comunque, non oltre il 10 maggio di ogni anno, copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno corrente, corredate da un estratto del verbale dell'Assemblea e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) i Consigli Regionali debbono rimettere alla Giunta Nazionale entro il 10 giugno copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del preventivo dell'anno corrente, corredate dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

37.4 - Il Presidente Nazionale ed il Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale potranno esercitare controlli sulla gestione dei Consigli Regionali e delle Sezioni, sia attraverso l'esame dei bilanci, sia attraverso visite in loco.

37.5 - Uguale facoltà spetta ai Consigli Regionali ed ai Consigli Provinciali sugli organi sottoindicati.

37.6 - Le Sezioni periferiche, per le loro esigenze di ufficio, possono autonomamente assumere personale dipendente, o instaurare rapporti di collaborazione solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ferma restando la loro esclusiva responsabilità amministrativa, finanziaria e fiscale per i rapporti che in tal modo vengono ad instaurarsi.

37.7 - Gli organi della Associazione non possono assumere obbligazioni finanziarie che non siano coperte dalla disponibilità dei propri bilanci.

Art. 38

Indennità

38.1 - Le funzioni di dirigente della Associazione nonché quelle di componente di Commissione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese di missione.

38.2 - E' comunque data facoltà agli organi dirigenti Nazionali con proprie motivate deliberazioni, di attribuire indennità di funzione ai titolari di cariche o per incarichi specifici.

Art. 39

Circoli

39.1 - Quando presso una Sezione o una Sottosezione si costituisce un Circolo, la relativa gestione deve essere tenuta, in ogni caso, separata da quella della Sezione o Sottosezione alla quale è aggregato.

Art. 40

Scioglimento della Associazione

40.1 - Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.

40.2 - Lo scioglimento della Associazione può, altresì, essere disposto d'ufficio quando si verificano condizioni di particolare persistente gravità che non consentano il conseguimento degli scopi istituzionali.

40.3 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto ad associazioni od enti che abbiano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 41

Libri dell'Associazione

41.1. - Tutti i libri dell'Associazione che riguardano gli organi nazionali, regionali, provinciali e comunali verranno vidimati dai rispettivi Presidenti in carica e l'avvenuta vidimazione verrà

verbalizzata dai rispettivi Collegi dei Sindaci Revisori, in occasione della prima utile seduta. Qualora venga svolta attività commerciale, tutti i libri dell'Associazione sono tenuti in conformità delle leggi vigenti in materia.

Art. 42

Norme di rinvio

43.1 – Per quanto non è previsto dallo Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.